



COMUNE DI MONTEBELLUNA

PROVINCIA DI TREVISO

**Regolamento di Polizia Mortuaria
e
Tariffe Concessioni Cimiteriali**

REGOLAMENTO: Deliberazione Consiglio Comunale 2 aprile 1966 sunto n. 58 di reg. e 6 luglio 1967 sunto n. 145 di reg.

TARIFFE: Deliberazioni Consiglio Comunale 2 aprile 1966 sunto n. 59 di reg., 6 luglio 1967 sunto n. 146 di reg. e 24 maggio 1969 sunto n. 103 sul reg.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Carattere delle funzioni di polizia mortuaria - Esigenze sanitarie ed esigenze di culto

La polizia mortuaria ha per oggetto l'attività amministrativa svolta in conseguenza della estinzione della vita umana, a tutela della salute pubblica e della dignità umana, in armonia con le norme della tecnica igienico-sanitaria in materia e con i principi giuridici, morali, spirituali della società nazionale.

Tale attività è regolata da un complesso di disposizioni di carattere generale e locali: le prime, costituite dalle leggi in materia, e particolarmente contenute nel R.D. 21.12.1942, n. 1880, le seconde, contenute nel presente regolamento.

Art. 2

Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi

Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione di morte contenute nel Tit. 7° del Decreto 9 luglio 1939, n. 1328, sull'ordinamento dello stato civile, gli esercenti la professione di medico-chirurgo, a norma dell'art. 103 lett. a, del T.U. delle Leggi Sanitarie 27.7.1934, n. 1265, dovranno, per ogni caso di morte di persona, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte, dovrà essere fatta dal medico necroscopo.

E' fatto obbligo della denuncia della presunta causa di morte anche ai medici incaricati di eseguire autopsie o riscontri diagnostici.

La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti dovrà essere fatta, entro 24 ore, dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero dell'Interno, d'in-

tesa con l'Istituto Centrale di Statistica. La scheda di morte avrà finalità esclusivamente sanitario-statistiche.

Art. 3

Denuncie delle cause di morte - prescrizioni di legge

Per le denuncie della causa di morte nei casi previsti dal 3° comma dell'articolo precedente, si dovranno osservare, a seconda che si tratterà di autopsia o di riscontro diagnostico, le disposizioni contenute negli artt. 36 e 40 del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al R.D. 21.12.1942, n. 1880.

Art. 4

Delle funzioni di medico necroscopo

Le funzioni di medico necroscopo, di cui all'art. 141 sull'ordinamento dello stato civile, saranno esercitate dal medico condotto o da altro sanitario incaricato dal Sindaco, salvo che il servizio necroscopico non sia affidato ad un medico speciale. Il medico necroscopo dipenderà dall'Ufficiale Sanitario e a questi riferirà sull'espletamento del proprio servizio.

Per i decessi che si verificheranno negli istituti ospedalieri, o nelle case di ricovero ecc., il Sindaco potrà autorizzare a disimpegnare le funzioni dell'accertamento necroscopico quei medici degli istituti ospedalieri e delle case di ricovero che saranno da lui appositamente designati.

Il medico necroscopo avrà il compito di accertare gratuitamente la morte, redigendo l'apposito certificato scritto, previsto dall'art. 141 sull'ordinamento dello stato civile. La visita del medico necroscopo dovrà essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso.

Art. 5

Comunicazione al Sindaco ed all'Autorità di Polizia di decessi da parte di privati

All'infuori dei casi contemplati dagli articoli precedenti, chiunque venisse a conoscenza di un decesso naturale, o accidentale, o delittuoso, accaduto a persone prive di assistenza, sarà tenuto ad informare il Sindaco e l'Autorità di Polizia, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire la causa della morte.

Art. 6

Denunce di morte - casi di sospetto delitto

Nel caso di morte che si sospetti causata da forme delittuose, tanto il medico curante, quanto il medico necroscopo, dovranno fare denuncia, a sensi dell'art. 365 del vigente C.P., all'Autorità Giudiziaria, alla quale spetterà in tal caso di ordinare la rimozione della salma e far svolgere le opportune indagini di competenza.

Art. 7

Casi di morte presunta fuori dell'abitazione del defunto

Nei casi di morte fuori dell'abitazione del defunto, quando per il breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, il corpo sarà trasportato con riguardo all'ospedale, o alla sua abitazione.

Quando invece la morte possa essere tosto accertata, il trasporto dovrà farsi direttamente presso la camera mortuaria del cimitero, previa competente autorizzazione.

Art. 8

Rinvenimento di membra o di pezzi di cadavere

Nel caso di rinvenimento di membra o di pezzi di cadavere umano, od anche soltanto di ossa umane, chi ne farà la scoperta dovrà immediatamente informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Nel caso contemplato dal comma precedente il Sindaco farà esaminare dal medico necroscopo le parti o gli avanzi rinvenuti, dandone pure avviso all'Autorità Giudiziaria. Ove questa non si opponga e rilasci il relativo nulla-osta, saranno impartite le disposizioni necessarie per la inumazione dei resti umani.

Art. 9

Casi di morte in seguito a malattie infettive e diffuse - tumori ecc.

In tutti i casi di morte per malattie infettive e diffuse, come nei casi di morte per tubercolosi polmonare, il medico dovrà darne subito avviso all'Ufficiale Sanitario per i necessari provvedimenti di disinfezione; dovrà pure ottemperare alle speciali denunce per le morti causate da tumori maligni ecc.

Art. 10

Autorizzazioni del Sindaco dopo l'accertamento della morte

In base alla dichiarazione del medico necroscopo incaricato di constatare il decesso e dopo che sarà stato accertato che la morte non è dovuta presumibilmente a causa delittuosa, l'Ufficiale dello Stato Civile procederà al rilascio del permesso di seppellimento.

Art. 11

Disposizioni dell'Autorità Comunale nel caso di rinvenimento di parti o pezzi di cadaveri - operazioni chirurgiche

Per la inumazione di parti del corpo umano asportate in seguito ad operazione chirurgica, sarà sufficiente da parte del chirurgo la richiesta dettagliata al Sindaco che provvederà per l'inumazione facendo redigere analogo verbale, da depositare negli atti con l'indicazione del preciso luogo di seppellimento nel Cimitero.

Art. 12

Denunce di aborti - nati morti

Ai fini del permesso di seppellimento i medici e le ostetriche dovranno osservare l'obbligo di notificare all'Ufficio di Stato Civile i prodotti del concepimento espulsi fino al 6° mese di gravidanza.

Nella dichiarazione dovrà essere indicata la presumibile età di vita intrauterina, il sesso se riconoscibile, e le cause certe o probabili della morte del prodotto del concepimento.

All'uopo, nei Cimiteri, dovrà essere riservato uno spazio per il seppellimento degli aborti e dei nati morti.

CAPO II° - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 13

Osservazione ordinaria dei cadaveri

Non si potrà consentire la chiusura in cassa, nè le eventuali autopsie o imbalsamazioni, nè la tumulazione, nè l'inumazione, nè la congelazione o conservazione in frigorifero, nè qualsiasi

altra pratica che ponga la salma in condizioni da impedire eventuali manifestazioni di vita, prima che siano trascorse 24 ore di osservazione dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione, maciullamento ed altri casi con note tanatologiche assolutamente sicure, accertate dal medico necroscopo.

Art. 14

Osservazione particolare e maggiore dei cadaveri

In caso di morte improvvisa, o allorquando si abbiano dubbi di morte apparente, su proposta del medico necroscopo, dovrà essere autorizzata una più lunga durata di osservazione dei cadaveri, osservazione che di regola non dovrà, però, superare le 48 ore.

Art. 15

Riduzione del periodo normale di osservazione per cause eccezionali o particolari

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia contagiosa, pericolosa o il cadavere presenti segni di iniziata decomposizione, o altre ragioni speciali lo richiedano (come nel caso di decapitazione, maciullamenti, ecc.) su proposta dell'Uff. le Sanitario, il Sindaco potrà ridurre il tempo di osservazione nel luogo del decesso o nell'apposita camera mortuaria, a meno di 24 ore.

Potrà anche essere ordinato il trasporto urgente in apposito veicolo chiuso alla camera mortuaria del Cimitero per il periodo di osservazione di legge, disponendo per la disinfezione dei locali di abitazione del defunto.

Art. 16

Prescrizioni e cautele da osservare durante il periodo di osservazione dei cadaveri

Durante il periodo di osservazione il cadavere dovrà essere posto in condizioni tali che non possano venir ostacolate eventuali manifestazioni di vita. Inoltre i cadaveri di deceduti per malattie infettive-diffusive dovranno essere protetti, mediante opportuni veli da mosche o da altri insetti. Saranno adottate altresì tutte quelle speciali misure cautelative che l'Ufficiale Sanitario riterrà di impartire, onde evitare ogni contatto diretto o indiretto.

Art. 17

Trasporto di cadaveri nella camera mortuaria del cimitero per il periodo di osservazione - casi particolari

Di norma, le salme dei defunti potranno essere fatte sostare nelle loro abitazioni fino al momento della rimozione per il trasporto al Cimitero. L'immediato trasferimento nella camera mortuaria del Cimitero, che all'uopo fungerà provvisoriamente anche quale deposito di osservazione, a solo giudizio dell'Autorità Sanitaria, potrà essere ordinato allorchè si verificheranno una o più delle seguenti condizioni:

- a) miserabilità, angustia e sovraffollamento dell'abitazione per cui la salma potrebbe arrecare grave incomodo o pericolo;
- b) morte per grave malattia infettiva per cui necessita evitare la costituzione di una camera ardente frequentata da persone;
- c) morte violenta, ignota o criminosa, per cui necessita l'intervento medico-legale e giudiziario.

Nella camera mortuaria del cimitero, oltre i casi innanzi specificati, potranno essere ricevuti, previa autorizzazione del caso:

- a) i cadaveri di persone morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico (ivi comprese le locande, pensioni, alberghi, pubblici esercizi in genere) dove non possono essere lasciati;
- b) i cadaveri di ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Il trasporto delle salme alla camera mortuaria del Cimitero, com'è stato più innanzi detto, dovrà essere effettuato in maniera da non impedire eventuali manifestazioni di vita, qualora non siano ancora trascorse le 24 ore di osservazione.

Art. 18

Depositi di osservazione presso ospedali - case di cura - ecc.

Il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario potrà permettere la istituzione di depositi di osservazione di cadaveri anche presso l'ospedale o nelle case di cura o altri istituti sanitari, purchè i locali di deposito risultino ben rispondenti allo scopo per ubicazione e per requisiti igienici.

Art. 19

Requisiti essenziali dei depositi di osservazione dei cadaveri

I depositi di osservazione dei cadaveri dovranno essere tali

da rendere possibile l'assistenza o la sorveglianza delle salme da parte dei familiari e dei medici necroscopi.

Tali depositi dovranno essere sistemati in maniera da permettere la più celere comunicazione di ogni eventuale manifestazione di vita del cadavere.

CAPO III* - DELLA DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI E DEL LORO TRASPORTO

Art. 20

Deposizione del cadavere nel feretro - salme che quest'ultimo può accogliere

Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere dovrà essere rimosso per la deposizione nel feretro, il quale dovrà contenere un solo cadavere, ad eccezione della madre e neonato, se morti nell'atto del parto.

Art. 21

Vestizione del cadavere prima della deposizione nel feretro - malattie infettive

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, dovrà essere vestito o almeno avvolto in un lenzuolo.

I cadaveri di persone morte in seguito a malattie infettive dovranno essere deposti nel feretro senza riservar loro quella abituale toeletta (pulizia e vestizione) che per una malintesa pietà ed in contrasto con l'igiene si usa riservare ai cadaveri. Quelli dovranno essere, invece, avvolti semplicemente in un lenzuolo inzuppato nella soluzione disinfettante che verrà prescritta di volta in volta dall'Ufficiale Sanitario.

Art. 22

Feretri per le inumazioni - caratteristiche

Di regola le casse che serviranno per l'inumazione di cadaveri dovranno essere di legno leggero, preferibilmente di abete dolce. Dette casse non dovranno avere fori ed il coperchio dovrà chiudere perfettamente ed essere assicurato mediante viti.

Art. 23

Feretri per le tumulazioni - caratteristiche

Per le tumulazioni ed il trasporto di cadaveri di individui morti a seguito di malattie infettive e diffuse, la salma dovrà essere chiusa in duplice cassa: una metallica (generalmente quella interna) saldata a fuoco con spessore delle pareti non inferiore a 7/10 di mm. se di zinco ed a 1,5 di mm. se di piombo; l'altra (generalmente quella esterna) di legno forte con spessore delle pareti non inferiore a cm. 4. Tra le due casse, sul fondo, dovrà essere interposto per uno spessore non inferiore a cm. 4 uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente riconosciuto idoneo dall'Ufficiale Sanitario.

Le tavole che compongono la cassa di legno dovranno essere di un solo pezzo; le intersezioni delle diverse facce della cassa dovranno essere riunite con intaglio a coda di rondine; le congiunture dovranno essere saldate con buon mastice ed assicurate mediante chiodi a vite disposti a distanza di 20 cm. l'uno dall'altro.

Le casse di zinco o in piombo dovranno essere provviste di apposito sfiatatoio con idonea valvola di sicurezza, allorchè si procederà a sepoltura mediante tumulazione nei Cimiteri di questo Comune.

Art. 24

Trasporto di cadaveri fuori comune o per l'estero

Per il trasporto di salme in altro Comune che disti non più di 25 Km. non è obbligatoria la cassa metallica, salvo il caso di morte per malattie contagiose e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al Cimitero, possa farsi direttamente con il veicolo idoneo per i trasporti funebri, con il benessere dell'Ufficiale Sanitario.

Per il trasporto in altro Comune oltre i 25 Km. e per l'estero valgono le disposizioni di cui al precedente art. 23 ed inoltre la cassa dovrà essere cerchiata con liste di lamierino di ferro larghe non meno di cm. 2 e distanti l'una dall'altra non più di 50 cm.

Art. 25

Chiusura a fuoco delle casse metalliche - personale preposto alla chiusura

La chiusura a fuoco della cassa metallica, per le salme da

tumulare nei Cimiteri del Comune, dovrà effettuarsi nei Cimiteri stessi, alla presenza del custode o di altra persona designata, per gli accertamenti di legge.

Solo in casi particolari, dietro parere motivato dell'Ufficiale Sanitario, detta operazione dovrà effettuarsi a domicilio, sempre però alla presenza del Vigile Sanitario o di altra persona all'uopo delegata.

CAPO IV° - DEL TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 26

Trasporto dei cadaveri già composti nei feretri nella camera mortuaria del Cimitero

Trascorse 24 ore dal decesso e comunque non oltre le 48 ore, sotto la sorveglianza dei preposti del Comune, si dovrà provvedere al trasporto dei cadaveri già composti e rinchiusi nella cassa, alla camera mortuaria del Cimitero.

Quando su giustificata richiesta dei familiari del defunto, o per altre accertate necessità, il trasporto del cadavere non possa aver luogo entro il suddetto periodo delle 48 ore, sentito l'Ufficiale Sanitario, sul cadavere stesso bisognerà che siano praticati i trattamenti conservativi previsti dagli artt. 39 e 40 del presente Regolamento.

A tal fine gli interessati dovranno tempestivamente informare l'Ufficio Igiene comunale, affinché le pratiche conservative necessarie vengano effettuate nel periodo fra le 24 e 36 ore dal decesso.

Art. 27

Mezzi di trasporto dei cadaveri nei feretri presso la camera mortuaria del cimitero

Il trasporto dei cadaveri al Cimitero, dalle case, ospedali, ospizi o case di cura o da qualsiasi altra località del territorio comunale, dovrà essere effettuato mediante i veicoli appositi o con altri mezzi riconosciuti idonei ed approvati dall'Autorità Sanitaria, la quale, almeno una volta all'anno, dovrà controllarne lo stato di manutenzione. Altrettanto si stabilisce per il trasporto di resti mortali.

Art. 28

Caratteristiche principali ai fini igienici dei veicoli per il trasporto dei cadaveri

I veicoli destinati al trasporto dei cadaveri dovranno essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale isolante, facilmente lavabile e disinfettabile.

Art. 29

Rimesse veicoli per trasporto cadaveri - ubicazione - deposito e rivendita feretri

Le rimesse dei veicoli destinati al trasporto di cadaveri dovranno essere ubicate in località appartata, fuori dell'agglomerato urbano.

Analoga ubicazione, ove possibile, dovrà essere data ai depositi ed alle rivendite dei feretri.

Art. 30

Trasporto a spalla dei cadaveri - divieti - casi particolari ed eccezioni

Sarà di norma proibito il trasporto a spalla dei cadaveri. Verrà fatta eccezione solo in casi particolari e previa autorizzazione del Sindaco.

Art. 31

Percorso dei cortei funebri - facoltà del sindaco

Il Sindaco, con speciale ordinanza, potrà disciplinare l'orario di massima e le vie che i cortei funebri dovranno percorrere, facendo in modo che il percorso risulti il più breve ed il meno centrale possibile.

Art. 32

Sosta dei cortei funebri - interruzione o disturbo dei cortei funebri

Non sarà permesso in alcun modo ai veicoli per il trasporto di cadaveri di fermarsi per via, oltre il tempo strettamente necessario ai bisogni della pietosa cerimonia.

Sarà proibito interrompere o disturbare per qualsiasi ragione l'andamento dei cortei funebri.

lattie infettive e diffuse comprese nell'apposito elenco ministeriale sarà fatto esclusivamente con veicolo per i trasporti funebri, direttamente dal luogo del decesso al Cimitero, con divieto di ogni pompa o accompagnamento funebre.

Durante il periodo di osservazione, da trascorrere nella camera mortuaria del Cimitero o, se presso l'Ospedale, nell'apposita stanza riservata e ben separata, sarà vietata l'esposizione del cadavere e la visita di estranei.

Sarà consentito, in questi casi, rendere al defunto le estreme onoranze con l'osservanza delle misure profilattiche dettate dallo Ufficiale Sanitario.

Art. 37

Periodo di osservazione in chiesa per salme di sacerdoti o prelati

Il periodo di osservazione, sentito l'Ufficiale Sanitario e salvo che motivi di ordine igienico-sanitario non lo impediscano, potrà essere consumato in chiesa, solo se trattasi, però di salme di sacerdoti o prelati.

Art. 38

Sosta del cadavere in locali idonei adiacenti alla chiesa

Quando le famiglie intendono tributare ai defunti speciali onoranze funebri, l'Ufficiale Sanitario, con il benestare dell'Autorità Ecclesiastica, potrà autorizzare la permanenza del cadavere, dopo trascorso il periodo di osservazione, in apposito locale riconosciuto idoneo, anche se adiacente alla Chiesa, oppure nella Chiesa medesima, sempre che sia rinchiuso in cassa metallica e non si tratti di individuo morto in seguito a grave malattia infettivo-contagiosa.

CAPITOLO V° - DEI TRATTAMENTI CONSERVATIVI

Art. 39

Trasporto dei cadaveri fuori dal Comune da maggio a settembre - prescrizioni igienico-sanitarie particolari

Per i trasporti fuori Comune, nei mesi dal maggio al settembre, e in ogni caso quando il trasporto supera le 24 ore di tempo, dovrà essere iniettato nel torace e nella cavità addominale delle

salme almeno un litro di formalina al 30% avvolgendole, quindi, in un lenzuolo imbevuto in soluzione fenica al 5% o di altra soluzione disinfettante.

Nell'ambito della giurisdizione territoriale del Comune, le iniezioni conservative di cui sopra, saranno sempre praticate esclusivamente a cura dell'Ufficio Igiene.

Art. 40

Imbalsamazione di cadaveri - prescrizioni igienico sanitarie

L'imbalsamazione compiuta inoculando nell'arteria femorale in direzione centrifuga e centripeta, parecchi litri di soluzione di formalina al 10% o di altro liquido conservatore, verrà autorizzata nei singoli casi, dietro domanda degli interessati, dall'Ufficiale Sanitario, e da questi soltanto potrà essere eseguita nell'ambito della giurisdizione territoriale del Comune.

CAPO VI° - DEI PRELIEVI DI PARTE DEI CADAVERI A SCOPO DI TRAPIANTI TERAPEUTICI

Art. 41

Dei prelievi di parte dei cadaveri a scopo trapianti terapeutici

I prelievi di parte dei cadaveri a scopo di trapianti terapeutici dovranno essere eseguiti in conformità alle vigenti disposizioni in materia.

CAPO VII° - DEI CIMITERI COMUNALI

Art. 42

Numero ed ubicazione dei cimiteri

I cimiteri adibiti al servizio mortuario sono:

- a) Cimitero del Capoluogo;
- b) Cimitero frazionale di Biadene-Caonada;
- c) Cimitero consorziale di Santa Maria della Vittoria.

Art. 43

Reparti dei Cimiteri

In ciascuno dei Cimiteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente risultano delimitati per il servizio mortuario i seguenti reparti:

- a) campo comune per le inumazioni ordinarie (adulti e bambini);
- b) aree da concedere per l'erezione di « tombe di famiglia » (capelle) a carattere perpetuo;
- c) aree da concedere per tombe di famiglia interrate a carattere perpetuo;
- d) aree da concedere per la costruzione di sepolture private, « individuali » e « a due salme » per la durata di un cinquantennio;
- e) aree occupate da sepolture private a una e a due salme la cui concessione cinquantennale potrà eventualmente essere rinnovata a richiesta;
- f) concessione in perpetuo di « tombe di famiglia » (a quattro loculi) interrate;
- g) loculi « individuali » da dare in concessione per un trentennio:
 - 1) a cassetta;
 - 2) a forno;
- h) loculi « individuali » e « doppi » a cassetta ed a forno già concessi per un cinquantennio;
- i) loculi perpetui sotto il portale ed ai lati est-ovest del frontone d'ingresso (Cimitero del Capoluogo);
- l) ossarietti « individuali » da dare in concessione per un trentennio rinnovabile;
- m) ossarietti « individuali » già concessi per un cinquantennio rinnovabile.

Art. 44

Polizia dei Cimiteri - Competenza e poteri dell'Autorità Sanitaria

La polizia dei Cimiteri comunali rientra nella particolare competenza dell'Autorità Sanitaria, che la esercita a mezzo dell'Ufficiale Sanitario.

L'Ufficiale Sanitario vigilerà e controllerà il funzionamento dei Cimiteri comunali e proporrà al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare esercizio, la migliore conservazione dei Cimiteri stessi, la esecuzione di opere di manutenzione.

Detto Ufficiale Sanitario vigilerà, in modo particolare, affinché nei Cimiteri vengano osservate le disposizioni delle leggi e dei Regolamenti in materia, e prescriverà tutti i provvedimenti che riterrà opportuni e necessari di adottare nell'interesse della salute pubblica e del buon ordine.

Art. 45

Reparti speciali nei Cimiteri

Reparto Cultura e vita del P.

Il Comune potrà destinare nei Cimiteri dei reparti speciali da adibire al seppellimento delle salme di persone appartenenti a particolari confessioni religiose e decedute in circostanze che l'Amministrazione ritenga degne di particolare ricordo, o qualificate quali cittadini illustri o benemeriti.

Un reparto apposito sarà riservato al seppellimento dei nati morti o dei prodotti del concepimento a qualunque epoca della gestazione. Per questi ultimi, pur non essendo, come per i primi, prescritta la denuncia, sarà fatto obbligo del permesso di seppellimento con le modalità del comma precedente.

Nel reparto di cui trattasi saranno pure sepolte le membra ed i resti anatomici che verranno consegnati dagli Ospedali, Case di Cura, mediante presentazione di certificato della Direzione Sanitaria.

Art. 46

Orario di apertura al pubblico dei Cimiteri

I Cimiteri rimarranno aperti al pubblico in base ad un orario che verrà fissato, a seconda delle stagioni, dall'Amministrazione comunale.

Art. 47

Particolari divieti di ingresso - ordine nei Cimiteri

Sarà vietato l'ingresso nei Cimiteri ai bambini fino ai 6 anni che non siano accompagnati ed a coloro i quali volessero entrarvi con animali, veicoli od altro, se non per esigenze di servizio.

Sarà proibita nei recinti dei Cimiteri, lungo i viali di accesso, e nelle immediate vicinanze, ogni forma di accattonaggio o di commercio.

I visitatori dovranno mantenere un contegno corretto e dignitoso; sarà proibito mangiare, bere, fumare, giocare, fare atti sconvenienti od irriverenti di qualunque specie, deturpare i fabbricati,

le tombe, i loculi, i ricordi funebri, manomettere le piante, i fiori, gli ornamenti, ecc.

Art. 48

Epigrafi - approvazione richiesta

Non potranno essere incise iscrizioni od epigrafi su tombe, loculi, cappelle, croci, ecc. senza l'approvazione da parte dell'Amministrazione comunale. Gli interessati dovranno presentare il testo dell'epigrafe o dell'iscrizione all'Ufficio competente del Comune. Dovranno parimenti essere autorizzate le modifiche o le aggiunte alle iscrizioni o alle epigrafi di cui sopra.

Art. 49

Vasi - corone - fiori

I vasi, le corone, i mazzi di fiori, i ritratti, le lampade o simili, che siano introdotti nel Cimitero per onorare i defunti dovranno essere sempre decorosi e confacenti al luogo; in caso contrario verranno ritirati a cura del personale addetto ai Cimiteri e, qualora occorresse, distrutti.

Nell'interno dei Cimiteri potrà essere consentita la coltivazione, salvo preventiva autorizzazione e nel rispetto delle modalità che di volta in volta saranno stabilite dall'Amministrazione comunale tramite i custodi, di fiori e piante erbacee. I fiori appassiti dovranno essere tolti dalle tombe e dalle fosse e portati negli appositi luoghi di raccolta.

Art. 50

Manutenzione dei manufatti e dei monumenti

Allorchè tombe, monumenti, lapidi e qualsiasi altro segno funerario sia sulle sepolture comuni che sulle sepolture distinte, per incuria o per mancanza di manutenzione, divenissero pericolosi per la sicurezza delle persone o si presentassero aspetti contrastanti con le esigenze tecniche dei sacri recinti, il Sindaco potrà diffidare gli interessati a porvi riparo.

Qualora questi ultimi non dovessero provvedere nel termine loro prescritto, l'Amministrazione comunale potrà ritirare gli ornamenti delle sepolture e provvedere alle eventuali riparazioni in via d'ufficio addebitando successivamente le spese agli interessati.

I ricordi funebri di marmo o di altra specie quali: vasi, foto-ceramiche, lampade ed altro, se richiesto, potranno essere resti-

tutti ai parenti del defunto i quali dovranno ritirarli entro il termine di un mese dall'avvenuta esumazione.

L'Amministrazione comunale in caso di necessità avrà la facoltà di rimuovere l'eventuale monumento funebre, di fare nuovi passaggi e di ricostruire tombe, assumendone la relativa spesa, senza che i concessionari abbiano ad accampare alcuna pretesa o diritti di sorta all'infuori del trasferimento della concessione.

CAPO VIII - DELLA CONSEGNA DEI CADAVERI AI CIMITERI

Art. 51

Consegna dei cadaveri ai Cimiteri

1) Nessun cadavere potrà essere ricevuto nei Cimiteri per essere inumato o tumulato, se non sia accompagnato dal permesso di seppellimento;

2) tale atto sarà ritirato dal custode del Cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere;

3) qualora trattasi, infine, di un cadavere proveniente da altri Comuni o dall'estero, l'Ufficiale Sanitario dovrà constatare le condizioni del feretro. Se queste non saranno conformi alle disposizioni di legge, detterà le prescrizioni del caso.

Art. 52

Custodia dei Cimiteri - adempimenti di carattere amministrativo

I custodi dei Cimiteri dovranno trattenere, in ordine cronologico e numerico, i permessi di cui all'articolo precedente. Su appositi registri in doppio esemplare i suddetti custodi dovranno indicare, oltre al giorno ed all'ora dell'eseguito seppellimento, il campo ed il numero d'ordine della fossa comune per i cadaveri da tumulare.

Dovranno, altresì, accertare qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di resti mortali ecc.

Art. 53

Esibizione dei registri

I registri indicati nell'articolo precedente dovranno essere presentati ad ogni richiesta degli organi competenti del Comune

resterà presso i custodi dei Cimiteri.

Art. 54

Della camera mortuaria

La camera mortuaria servirà per la deposizione temporanea di qualsiasi cadavere durante e dopo il periodo di osservazione, in attesa di essere inumato o tumulato.

All'uopo potrà anche fungere da deposito di osservazione per i casi previsti nell'art. 17 del presente regolamento.

Nella camera mortuaria i cadaveri depositati prima del termine necessario di osservazione dovranno essere tenuti in condizioni tali che nel caso di morte apparente, le eventuali manifestazioni di vita siano facilmente e prontamente avvertite dal custode della camera stessa incaricato della vigilanza.

CAPO IX° - DELLE – SEPOLTURE COMUNI

Art. 55

Sepulture comuni

Sono comuni le sepolture per inumazione della durata legale e minima di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate, gratuitamente ogni qualvolta non sia stata richiesta una sepoltura distinta.

Si intende sepoltura per inumazione quella che avviene nella terra, in fosse.

Art. 56

Delle inumazioni

All'applicazione e relativa manutenzione dei frontali dei loculi e degli ossarietti, dati in temporanea concessione, provvederà il personale del Comune addetto ai servizi cimiteriali.

Il relativo costo sarà rimborsato dai concessionari sulla base delle tariffe che saranno determinate dal Consiglio Comunale.

TARIFFE: £ 25.000.= (IVA compresa) per i loculi a forno

£ 35.000.= (" ") per i loculi a cassetto

£ 20.000.= (" ") per gli ossarietti

£ 35.000.= (" ") per i loculi in tomba di famiglia

£ 25.000.= (" ") per gli ossarietti in tomba

£ 50.000.= (" ") per muratura in laterizio

Art. 57

Divisione del terreno destinato alle inumazioni

Ogni quadro sarà diviso in tanti piccoli rettangoli quante sono le fosse che potrà contenere.

Ogni fossa sarà distinta da un cippo di pietra, posto nel mezzo di uno dei lati minori del rettangolo che circonda la fossa stessa, e reccherà il numero d'ordine progressivo di ciascuna sepoltura.

Circa la misura delle singole fosse e la distanza fra le fosse vicine, si farà riferimento agli artt. 51 e 52 del R.D. 21.12.1942, n. 1880.

Art. 58

Utilizzo delle fosse per inumazioni

L'utilizzazione delle fosse dovrà farsi cominciando da una estremità di ciascun quadro e successivamente, fila per fila, procedendo in ciascuna di esse in modo alternato per cui dovrà rimanere sempre libero un posto fra le due fosse occupate.

Compiuto un primo giro di occupazione dei posti dispari di uno dei quadri indicati nel piano distributore, si ricomincerà con lo stesso ordine ad utilizzare i posti pari rimasti liberi.

Art. 59

Divieti per le inumazioni

Per le inumazioni non sarà permesso l'uso di casse metalliche o di altro materiale non facilmente decomponibile. Qualora il cadavere sia rinchiuso in cassa metallica per i funerali, nell'atto della inumazione si dovrà, mediante tagli o fori idonei, predisporre la cassa in condizioni tali da permettere una normale decomposizione e successiva mineralizzazione del cadavere stesso.

Art. 60

Ornamenti delle sepolture comuni

La installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o parti ornamentali di carattere stabile o semifisse e, in genere, la introduzione dei relativi materiali nei Cimiteri, com'è stato indicato più innanzi, saranno subordinati all'autorizzazione scritta del Sindaco.

Le lapidi, i monumenti o gli altri ornamenti funebri non potranno essere introdotti nel Cimitero se non siano stati portati a completa lavorazione in modo che nell'interno del recinto non rimanga da compiere che quanto è strettamente indispensabile per la collocazione in sito. Sarà fatta eccezione per le iscrizioni da incidersi sui lavori già posti in opera.

Le dimensioni delle bordure sul perimetro esterno, intorno

o gratuite, dovranno essere riportati su appositi registri particolari che saranno tenuti dall'ufficio competente.

Art. 65

Contenuto e limiti delle concessioni in uso nei Cimiteri

Il diritto di sepoltura distinta consiste in una concessione amministrativa su di un bene di carattere demaniale, concessione che lascia in ogni caso integro il diritto di proprietà del Comune.

Con detta concessione il Comune conferirà ai privati il diritto d'uso, perpetuo o temporaneo, sul terreno sottoposto ad una determinata area da adibire a sepolture o a monumento cimiteriale.

Tale diritto non sarà commerciabile o alienabile.

Limitatamente, però, alle tombe di famiglia (cappelle), alle sepolture private, in genere, nonché alle tombe di famiglia « interrate », potrà essere autorizzata l'estensione dei diritti d'uso, nei modi e nelle forme stabilite in appresso.

Le sepolture individuali, saranno, invece, vincolate alla salma indicata nella concessione e non potranno essere trasferite ad altri.

Art. 66

Sepulture distinte - modalità per ottenere la concessione

Chi intende ottenere in concessione una sepoltura distinta di qualsiasi specie, dovrà presentare domanda su carta bollata, fornendo le seguenti indicazioni:

- a) cognome e nome del concessionario o dei concessionari;
- b) la specie della sepoltura richiesta;
- c) domicilio o residenza dei richiedenti;
- d) persona delegata a rispondere della concessione, qualora l'interessato non abbia in loco il domicilio o la residenza.

La domanda di concessione comporterà automaticamente la sottomissione del concessionario a tutte le disposizioni vigenti in materia.

Art. 67

Sepulture distinte - atto di concessione

Ogni concessione di sepoltura distinta dovrà risultare da apposito atto, sottoscritto dal Sindaco e dal concessionario, contenente tutte le clausole e le particolari condizioni relative alla concessione medesima.

In detto atto dovranno essere esplicitamente indicate:

- a) la natura della concessione;
- b) la descrizione della sepoltura;
- c) le esatte generalità della persona o famiglia cui la sepoltura dovrà servire;
- d) l'eventuale inclusione o esclusione dal diritto d'uso di altre persone;
- e) la prova dell'avvenuto pagamento del canone secondo la tariffa vigente.

Art. 68

Sepolture distinte - vigilanza del Sindaco

Nessun lavoro potrà compiersi nelle sepolture distinte, da parte dei concessionari, se non sarà intervenuta la preventiva autorizzazione del Sindaco, tramite l'Ufficio comunale competente.

Il Sindaco eserciterà la vigilanza su dette sepolture non solo ai fini della polizia mortuaria, ma anche nei riguardi di quello che sarà l'esercizio d'uso.

In particolare per le « tombe di famiglia » (cappelle), le sepolture private, le « tombe di famiglia » « interrate » ed i « loculi », la vigilanza del Sindaco riguarderà anche la trasmissione dei diritti d'uso, in ossequio della volontà del concessionario originario e delle clausole contenute nell'atto di concessione.

CAPO XI - DELLE CONCESSIONI DI SEPOLTURE PRIVATE - IN PARTICOLARE DELLE CONCESSIONI « PERPETUE »

Art. 69

Delle concessioni perpetue (DEGRATA MASSIMA 99 ANNI)

Potranno essere concessi in perpetuità, su domanda di privati o di Enti morali e sociali gli spazi per « tombe di famiglia » per monumenti, per nicchie di conservazione di resti mortali ecc.

Art. 70

Cessazione delle concessioni perpetue

Le concessioni perpetue cesseranno in caso di soppressione del Cimitero o per rinuncia espressa o tacita dei concessionari.

In ogni caso, gli obblighi dell'Amministrazione comunale saranno regolati dalla legge del tempo in quanto non possono provvedervi le norme seguenti; premesso che prima di sopprimere le concessioni, l'Amministrazione comunale dovrà obbligarsi di dare degna sepoltura ai cadaveri o ai resti mortali.

Analogo comportamento dovrà adottare l'Amministrazione Comunale qualora dovesse venir soppressa una parte del Cimitero o anche una parte dell'area concessa.

Art. 71

Progetto – Distribuzione delle «tombe di famiglia»

Coloro che intendono ottenere in concessione un'area in forma perpetua onde ergervi una o più tombe di famiglia dovranno presentare apposita istanza in bollo al Sindaco, allegandovi il progetto esecutivo della tomba.

In detto progetto dovranno essere messi in risalto ed indicati, fra l'altro, oltre alla forma esterna della tomba, anche la distribuzione interna per quanto concerne i loculi di tumulazione e le nicchie di conservazione dei resti mortali.

Sulle aree concesse per la costruzione di tombe di famiglia del tipo "Casseppe" (art. 43 lett. b) sarà permessa la costruzione, sia nel sottosuolo e per una profondità massima di m. 3,50, come nel soprassuolo e per una altezza massima di m. 5.

Qualsiasi costruzione od opera sporgente sopra il piano di campagna dovrà distare non meno di cm. 40 (quaranta) dai confini dell'area concessa (sono comprese le cornici, le modanature, i rivestimenti in marmo e qualsiasi decorazione).

Sulle aree concesse per la costruzione di "tombe di famiglia" interrate" (art. 43 lett. c) potranno essere costruite tombe ad uno o più loculi, ma la profondità massima consentita sarà di m. 3,50 sotto il piano di campagna.

Nel Cimitero del Capoluogo, le dimensioni delle aree destinate a dette tombe avranno "lunghezza" prestabilita dall'Amministrazione comunale e "larghezza" a discrezione del richiedente.

Nel Cimitero di Biadene-Caonada, la "lunghezza" e la "larghezza" saranno prestabilite dall'Amministrazione comunale.

I muri perimetrali delle tombe sotterranee in predicato, dovranno essere costruiti in calcestruzzo di cemento ed avere lo spessore minimo di cm. 25 (venticinque). Sarà ammessa la costruzione in promiscuità dei muri tra tombe contigue.

La quota (cioè l'altezza sopra il piano campagna) della soletta che copre la tomba, dovrà essere richiesta all'Ufficio Tecnico Comunale, prima di iniziare i lavori.

Tutte le opere decorative, funerarie o qualsiasi altra costruzione da erigersi sopra il piano della soletta di copertura dovranno:

1) Nel cimitero del Capoluogo:

- a) limitarsi ad una altezza di m. 1,00 (uno);
- b) lasciare uno spazio libero della larghezza di cm. 40 (quaranta) lungo il perimetro dell'area concessa, fatta eccezione per il lato adiacente alla mura
- c) di cinta, dove dette opere potranno essere erette anche in aderenza al muro stesso;
- d) per le sole tombe interrato correnti lungo la stradina centrale, nel senso nord-sud, dall'ingresso al termine del primo campo di inumazioni, lo spazio da lasciare libero attorno al perimetro dell'area in concessione dovrà essere di cm. 25.

1) Nel Cimitero di Biadene-Caonada:

- a) limitarsi ad una altezza di m. 1,00 (uno)
- b) lasciare uno spazio libero della larghezza di cm. 40 (quaranta) lungo tutto il perimetro dell'area concessa.

Art. 72

Diritti d'uso delle «Tombe di famiglia»

Una volta approvato il progetto esecutivo dalla competente Commissione Edilizia riguardante la «tomba di famiglia» perpetua, esso dovrà far parte integrante dell'atto di concessione.

La «tomba di famiglia» dovrà essere costruita sotto la sorveglianza dell'Ufficiale Sanitario.

Il concessionario non avrà diritto all'uso della tomba di famiglia se non quando l'abbia esattamente e compiutamente eseguita, ed abbia ottenuto il prescritto certificato di agibilità da parte dell'Ufficio Sanitario.

Al riguardo si precisa che:

- a) potrà essere autorizzata la costruzione di due «tombe di famiglia» in aderenza;
- b) sarà vietato erigere le dette «tombe» fuori di un preordinato allineamento;
- c) qualora i manufatti delle «tombe» dovessero essere addossati al muro di cinta del Cimitero, questo non verrà ad assumere le funzioni e le caratteristiche legali del muro comune.

Art. 73

Chi potrà trovare sepoltura nelle « Tombe di famiglia » perpetue

Il concessionario di una « tomba di famiglia » perpetua qualora non dovesse dopo la morte o non lo ritenesse (tale volontà dovrà

essere espressa ancora in vita) occupare la predisposta « tomba di famiglia » potrà cedere il diritto d'uso a favore dei suoi ascendenti, del coniuge, dei figli legittimi o legittimati, dei figli naturali riconosciuti o degli adottivi.

Il concessionario o gli aventi causa, previo regolare nulla-osta dell'Amministrazione Comunale e dopo aver soddisfatto alle tariffe vigenti ridotte alla metà, potrà disporre affinché della tomba di famiglia possano usufruire i parenti e gli affini entro il quarto grado.

Art. 74

Diritto di sepoltura nelle « tombe di famiglia perpetue » a favore delle generazioni successive alla concessione

L'uso della tomba di famiglia a carattere perpetuo, nella generazione successiva a quella della concessione, si intenderà fatta all'erede unico del primo concessionario, o a quello tra i coeredi che fu da lui o da essi designato, o a chiunque spetti per sentenza passata in giudicato.

In ogni caso, il nuovo concessionario dovrà essere uno solo, e la riconferma della concessione in tal caso, verrà accordata sempre gratuitamente. Fino a che non venga fatta la designazione, l'Amministrazione Comunale dovrà ritenere quale concessionario il più prossimo degli eredi legittimi e, nella stessa linea, il più anziano di età.

Le stesse norme dovranno trovare applicazione per le generazioni successive.

Art. 75

Carattere di perpetuità della concessione delle tombe di famiglia

Il Cimitero, essendo destinato ad un pubblico servizio, a' sensi degli artt. 823-824 del Codice Civile, è soggetto al regime del demanio pubblico.

Pertanto il suolo del Cimitero è un bene fuori commercio, non prescrivibile e non può formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge che li riguarda.

Tali caratteri giuridici durano finchè dura la destinazione alla specifica funzione pubblica e sono da riferire a tutto il complesso di area e di servizi del Cimitero.

Art. 76

Carattere giuridico delle sepolture private in genere

La sepoltura privata, non gratuita, è oggetto di concessione amministrativa di bene demaniale.

Mediante essa l'Amministrazione Comunale non cede, non vende in proprietà, nè affitta terreno od opere (fosse - area - cripte - loculi - cellette - ecc.) ma, nella sfera preminente del diritto e dell'interesse pubblico, concede al privato una determinata parte di terreno o di opere da adibire a sepoltura, con diritto d'uso perpetuo o temporaneo.

La natura giuridica del diritto di sepolcro è classificata nella norma positiva (art. 71 del Regolamento di Polizia Mortuaria) « diritto d'uso ».

Art. 77

Revoca - decadenza - rinuncia di concessioni riguardanti sepolture private a carattere di perpetuità

Le concessioni di sepolture private potranno essere soggette a revoca, a decadenza, a rinuncia.

La revoca è basata sulla superiorità dell'Amministrazione Comunale concedente, la quale potrà, in via eccezionale, addivenire a tale provvedimento per esigenze di pubblico interesse, provvedendo però a procurare al concessionario altra area o sistemazione equipollente o indenizzarlo.

La decadenza potrà essere adottata, previa diffida, per inadempienza, delle obbligazioni derivanti dalla concessione e, specialmente, per non aver costruito le opere prescritte o per abbandono.

La rinuncia potrà avvenire per trasferimento della salma in altra sepoltura che non dovrà essere di grado e dignità inferiore a quella che viene lasciata.

Art. 78

Rinuncia di concessioni di sepolture private a carattere di perpetuità - rimborsi di canoni di tariffe

L'Amministrazione Comunale, semprechè non ricorrano gli elementi per la decadenza, potrà consentire la rinuncia di aree per sepolture private come « tomba di famiglia » « cappelle » a carattere perpetuo, sulle quali non siano state eseguite opere o non siano state accolte salme, rimborsando i 9/10 (nove decimi) nei

primi due anni e gli 8/10 (otto decimi) successivamente, calcolati sulla tariffa in vigore all'atto della concessione.

Per eventuale svalutazione oltre la metà in confronto alla nuova tariffa si provvederà di volta in volta, tenendo presente che tale norma andrà applicata corrispondendo in ogni caso una somma non superiore alla metà della tariffa in vigore all'atto del provvedimento.

Art. 79

Concessione provvisoria di tumulazioni di persone estranee in tombe di famiglia

In via eccezionale potrà essere consentita la tumulazione provvisoria di salma o di resti ridotti di persona estranea in tombe di famiglia.

In tal caso dovrà essere corrisposta dagli interessati, a titolo di prenotazione, la cifra corrispondente al valore attuale del manufatto che intende avere in concessione, salvo conguaglio all'atto della concessione stessa in base alle tariffe vigenti.

Art. 80

Esumazione di salme e tumulazione in tombe di famiglia

Allorchè le tombe di famiglia o una loro porzione siano completamente occupate, l'Amministrazione Comunale potrà autorizzare la riunione dei resti dei feretri in altrettante casse più piccole, purchè si tratti di salme di persone la cui morte risalga ad almeno 50 anni.

Dette operazioni saranno effettuate dal concessionario o dagli aventi causa, previa la corresponsione di una tassa corrispondente al valore vigente di un ossarietto per ogni salma ridotta.

Art. 81

Tombe di famiglia per Corpi Morali o Congregazioni Religiose

Le tombe di famiglia potranno essere date in concessione anche ai Corpi Morali e alle Congregazioni Religiose.

Il diritto di sepoltura in tal caso sarà riservato esclusivamente a favore dei membri della Congregazione concessionaria e non si estenderà ai loro parenti, nè ad altri corpi consimili.

Le tombe eventualmente così date in concessione ritorneranno a disposizione dell'Amministrazione Comunale trascorsi 5 (cinque) anni dallo scioglimento dell'Ente concessionario.

CAPO XII^o - DEI LOCULI

Art. 82

Dei loculi in generale - durata della concessione

I loculi individuali consistono in sepolture singole predisposte dall'Amministrazione comunale per tumulazioni singole.

La concessione dei loculi individuali viene stabilita in anni trenta, rinnovabile alla scadenza, su richiesta degli interessati o aventi causa, per un periodo non superiore ad anni trenta.

I loculi che l'Amministrazione comunale potrà mettere a disposizione saranno di due tipi:

- a) a cassetta;
- b) a forno.

Art. 83

Chi potrà essere accolto nei loculi

In ogni loculo potrà essere accolto un solo feretro o vi potrà essere tumulato un solo cofanetto contenente i resti di un defunto.

Nei loculi potranno essere tumulati solo:

- a) il concessionario;
- b) gli ascendenti e discendenti in linea diretta del concessionario;
- c) i fratelli e le sorelle del concessionario;
- d) il coniuge del concessionario;
- e) eccezionalmente potrà essere consentita la tumulazione provvisoria di salma o di resti ridotti di persona estranea; nel qual caso dovrà essere corrisposta dagli interessati, a titolo di prenotazione, la somma corrispondente al valore del manufatto che richiedono in concessione.

Art. 84

Prezzo di concessione dei loculi - revisione

Il prezzo di concessione dei loculi sarà determinato dall'Amministrazione Comunale, la quale, ogni qualvolta lo ritenga validamente giustificato, potrà procedere all'aggiornamento del prezzo di concessione stesso.

Art. 85

Modalità di concessione dei loculi

La concessione dei loculi, previa deliberazione della Giunta

Municipale, dovrà risultare da regolare atto registrato nei modi di legge a spese del concessionario.

Art. 86

Applicazione e manutenzione dei loculi

All'applicazione ad alla relativa manutenzione dei frontali dei loculi dati in regolare temporanea concessione dovrà provvedere direttamente il concessionario o gli aventi causa.

Ai suddetti incomberà, altresì, l'onere della manutenzione e di eventuali applicazioni decorative sui locali stessi.

Art. 87

Concessione di loculi alla fine del periodo di prima concessione

Trascorso il periodo normale di prima concessione o quello maggiore eventualmente concesso su istanza degli interessati, l'Amministrazione comunale sarà libera di disporre come meglio crede nei loculi, i quali potranno venire concessi ad altri richiedenti al canone di tariffa che sarà vigente all'epoca.

In caso di rinuncia del loculo l'Amministrazione restituirà:

- a) nei primi 10 anni il 50% del prezzo di prima concessione;
- b) dall'11° al 20° anno il 30% del prezzo di prima concessione;
- c) dal 21° al 25° anno il 20% del prezzo di prima concessione;
- d) dal 26° anno in poi, il loculo rientrerà nella piena proprietà e disponibilità del Comune.

CAPO XIII° - DELLE SEPOLTURE PRIVATE

Art. 88

Delle sepolture private cinquantennali

Per le sepolture cinquantennali è consentita la costruzione fino a tre loculi sovrapposti e tre cellette ossario. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro e cofanetto ossario. Diversamente, è consentita la costruzione di un solo loculo ed ossarietto.

Art. 89

Progetto e distribuzione nelle sepolture private

Il richiedente la concessione dell'area per erigervi le sepolture

ture private, individuali, dovrà presentare apposita istanza in bollo al Sindaco, allegandovi il progetto esecutivo della sepoltura privata, nel quale, fra l'altro, dovranno essere indicati e messi in risalto, oltre alla forma esterna della sepoltura stessa, anche la distribuzione interna per quanto attiene al loculo di tumulazione o alla eventuale nicchia di conservazione dei resti mortali.

Art. 90

Diritto d'uso della sepoltura privata «~~individuale~~» cinquantennale

Una volta approvato il progetto esecutivo da parte della competente Commissione Edilizia riguardante la tomba destinata a sepoltura «~~individuale~~» cinquantennale, esso dovrà far parte integrante dell'atto di concessione.

La costruzione dell'opera destinata a sepoltura «~~individuale~~» dovrà essere sottoposta alla vigilanza dell'Ufficiale Sanitario e dell'Ufficio Tecnico.

Il concessionario non avrà diritto all'esercizio della sepoltura se non quando l'abbia esattamente e compiutamente eseguita ed abbia ottenuto il prescritto certificato di usabilità da parte dell'Ufficio Sanitario.

Al riguardo si precisa che:

- a) sarà concessa la costruzione di due sepolture private «~~individuali~~» in aderenza;
- b) sarà vietato erigere le dette sepolture fuori di un preordinato allineamento;
- c) qualora i manufatti della sepoltura dovessero essere addossati al muro di cinta del Cimitero, quest'ultimo non dovrà assumere le funzioni e le caratteristiche legali di muro comune;
- d) eccezionalmente potrà essere consentita la tumulazione provvisoria di salma o di resti ridotti di persona estranea; nel qual caso dovrà essere corrisposta dagli interessati, a titolo di prenotazione, la somma corrispondente al valore del manufatto che richiede in concessione.

Art. 91

Chi potrà trovare sepoltura nelle «~~individuali~~» cinquantennali

Il concessionario di una sepoltura privata «~~individuale~~» cinquantennale, qualora non dovesse dopo la morte, o non ritenesse, stabilendolo ancora in vita, occupare la sepoltura predisposta, potrà cedere il diritto d'uso a favore dei suoi ascendenti, del



80

coniuge, dei figli legittimi o legittimati, dei figli naturali riconosciuti o degli adottivi.

Il concessionario o gli aventi diritto, previo regolare nulla-osta dell'Amministrazione Comunale e dopo aver soddisfatto ai canoni della tariffa vigente ridotti a metà, potrà disporre affinché della sepoltura privata possano usufruire i parenti ed affini entro il quarto grado.

CAPO XIV - DEGLI OSSARIETTI

Art. 92

Degli ossarietti «individuali» - definizione

I resti mortali provenienti dalle esumazioni o estumulazioni potranno essere raccolti e conservati, a richiesta degli interessati, in apposite cellette ossario individuali.

A tale scopo gli interessati dovranno corrispondere, sulla base della tariffa vigente al momento dell'esumazione o estumulazione, il canone stabilito dall'Amministrazione Comunale per tale concessione.

Gli interessati dovranno provvedere a loro cure e spese alla deposizione dei resti mortali in apposita cassetta, dalle caratteristiche stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Anche l'iscrizione che racchiude il loculetto sarà posta a carico degli interessati concessionari; e dovrà limitarsi al nome e casato, date di nascita e di morte.

Art. 93

Durata della concessione degli ossarietti «individuali» - liberazione delle cellette

La concessione in uso di cellette per ossarietti «individuali» avrà la durata massima di 30 (trenta) anni, e potrà essere rinnovata alla scadenza.

Le cellette ossario che si rendessero libere per il trasferimento di resti mortali ritorneranno in piena disponibilità dell'Amministrazione Comunale, senza che quest'ultima sia obbligata a corrispondere alcun rimborso agli interessati concessionari.

CAPO XV - DELLE ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 94

Delle esumazioni ordinarie

Per esumazioni ordinarie si intendono quelle che verranno effettuate nei campi comuni dopo la scadenza del decennio dalla sepoltura.

Art. 95

Per esumazioni straordinarie si intendono quelle che hanno luogo, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, per indagini nell'interesse della giustizia o per i cadaveri che debbono essere trasportati in altre sepolture.

Tutte le esumazioni straordinarie dovranno essere eseguite alla presenza e sotto la direzione dell'Ufficiale Sanitario o di un suo delegato e dal custode del Cimitero.

Art. 96

Casi speciali di esumazioni straordinarie

Non saranno consentite, in linea di massima, esumazioni straordinarie prima che siano trascorsi almeno 3 (tre) anni dal decesso per le salme di persone decedute per vaiolo, scarlattina, tifo esentematico, difterite e colera ecc., in base alle disposizioni del regolamento di polizia mortuaria 21.12.1942, n. 1880.

In via eccezionale e sotto la personale responsabilità dell'Ufficiale Sanitario, il termine di cui al comma precedente potrà essere abbreviato fino ad un massimo di anni 2 (due).

Non saranno permesse esumazioni straordinarie nei mesi da maggio a settembre inclusi, ad eccezione dei casi in cui detta esumazione non debba essere effettuata per ordine dell'Autorità Giudiziaria.

CAPO XVI - PRESCRIZIONI DA OSSERVARE DURANTE LE ESUMAZIONI STRAORDINARIE

Art. 97

Autorizzazione del Comune per le esumazioni straordinarie

Durante le esumazioni straordinarie, per qualunque motivo

esse siano ordinate, il Cimitero dovrà essere fatto sgomberare dal pubblico e non potranno assistervi che le persone autorizzate ed i congiunti del defunto.

Quando debesi provvedere alla esumazione straordinaria di una salma, chi vi ha interesse dovrà fare richiesta scritta al Sindaco, il quale rilascerà l'autorizzazione relativa solo qualora ritenga giustificata la domanda, a suo insindacabile giudizio, sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario e dopo aver accertato che gli interessati abbiano soddisfatto la prescritta tassa.

Nessun diritto o tassa sarà dovuta per le esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria.

CAPO XVII - DELLE ESUMAZIONI ORDINARIE

Art. 98

Procedimento per le esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie saranno regolate dal custode.

All'uopo bisognerà che il custode-seppellitore in base ai registri di cui dovrà essere in possesso, proceda all'esumazione delle salme nell'ordine cronologico più rigoroso dei riquadri o comparti e delle file che sono state per prime occupate.

Art. 99

Operazioni prescritte per la raccolta e custodia dei resti in dipendenza di esumazioni ordinarie

Le ossa dissepolte dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro i quali ne avessero interesse non facciano domanda di raccoglierte per deporle in depositi privati, negli appositi ossarietti di proprietà comunale o in ossari particolari.

In questo caso i resti delle salme dovranno essere rinchiusi in cassette di zinco o di altro materiale idoneo; su di esse dovrà essere applicata un'apposita targhetta con l'indicazione a lettere impresse del nome, cognome, data di nascita ed anno di morte del defunto.

Art. 100

Destinazione di avanzi di indumenti - casse ecc. e resti di lapidi - cippi ecc. dopo le esumazioni ordinarie

Gli eventuali avanzi di indumenti, di casse, ecc. dopo le esumazioni ordinarie, dovranno a cura del custode-seppellitore essere inceneriti nell'apposito spazio all'uopo riservato.

Le lapidi, le croci ecc. (esclusi i cippi) se non richieste dagli aventi diritto entro un mese dall'esumazione o, in casi particolari, entro il periodo di tempo che potrà fissare il Sindaco, passeranno in piena disponibilità del Comune, il quale potrà ordinare la distruzione o l'alienazione, o la cessione gratuita perchè siano eventualmente collocate ad altri tumuli.

Art. 101

Prelievo di salme dal luogo della sepoltura - limiti - condizioni - divieti

Nessuna salma potrà essere tolta dal luogo della sepoltura se non mediante l'autorizzazione che verrà rilasciata secondo i casi dal Sindaco o dall'Autorità Giudiziaria.

Nel primo caso bisognerà osservare tutte le prescrizioni che saranno dettate dall'Ufficiale Sanitario. Nel secondo caso il cadavere dovrà essere trasferito, con le cautele di carattere igienico-sanitario che indicherà l'Ufficiale Sanitario, nella camera mortuaria, osservando altresì tutte le norme che potranno essere suggerite dall'Autorità Giudiziaria per meglio conseguire lo scopo delle ricerche.

A tali operazioni dovranno sempre assistere l'Ufficiale Sanitario, il custode del Cimitero ed, ove necessari, anche due testimoni.

Art. 102

Esumazioni di cadaveri per collocamento in sepolture private

Le esumazioni di cadaveri che gli interessati intenderanno collocare in sepolture private non potranno essere concesse se non previa autorizzazione del Sindaco.

A dette operazioni dovrà assistere l'incaricato comunale, sotto la sorveglianza dell'Ufficiale Sanitario.

La cassa contenente il cadavere, così come sarà estratta, dovrà essere immessa in un'altra di metallo saldata a fuoco avente

le caratteristiche per le tumulazioni; sempre ferme restando le limitazioni previste nel presente regolamento per l'esumazione di cadaveri deceduti per malattie infettive.

Delle operazioni del genere dovrà essere redatto apposito processo verbale in triplice copia, una delle quali rimarrà depositata presso il custode del Cimitero, la seconda dovrà essere trasmessa all'Autorità comunale, e la terza consegnata alla parte interessata.

Art. 103

Estumulazione di salme destinate in altra sede del Cimitero o in altri Cimiteri

L'estumulazione di salme destinate ad essere trasportate e collocate in altra sede del Cimitero in cui erano prima tumulate o in altri Cimiteri, potrà essere autorizzata in qualunque mese dell'anno con le modalità di cui all'articolo precedente, a condizione che, aperta la sepoltura, l'Ufficiale Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 104

Estumulazione di feretri - successiva inumazione

Ai feretri, comunque estumulati innanzi tempo e destinati ad essere successivamente inumati, si dovrà eseguire nella cassa metallica un'apertura adeguata per consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Art. 105

Introduzione di salme da altri Comuni

In caso di trasporto di salme da altro a questo Comune, prima della inumazione, l'Ufficiale Sanitario, l'Ufficiale di Stato Civile, o un loro delegato, dovranno essere richiesti dagli interessati onde constatare l'integrità dei sigilli apposti sul feretro.

Ciò sarà fatto rilevare con apposito verbale, che unito al documento autorizzante il trasporto ed al processo verbale di consegna redatto dal Comune di provenienza della salma, sarà depositato presso il custode del Cimitero.

Tanto per l'operazione di consegna quanto per quella di ricezione della salma, coloro che avranno interesse dovranno corrispondere i prescritti diritti sanitari.

CAPO XVIII - DEL PERSONALE DEI CIMITERI COMUNALI

Art. 106

Dipendenza dei custodi-seppellitori

Il personale dei cimiteri comunali (custodi con funzioni anche di seppellitori) è alle dipendenze dell'Ufficio Igiene, per quanto riguarda l'espletamento delle mansioni di carattere tecnico ed igienico-sanitario.

Art. 107

Responsabilità dei custodi-seppellitori

I custodi-seppellitori saranno responsabili della esecuzione del presente regolamento, per la parte che può e deve interessarli personalmente, della nettezza del cimitero in genere, della sua conservazione, del rispetto della proprietà di quanto si trova nel recinto del Cimitero.

I suddetti accudiranno altresì alla scrupolosa custodia e pulizia dei locali annessi al Cimitero e delle suppellettili, attrezzi, ecc. esistenti in detti locali.

Art. 108

Osservanza delle disposizioni dell'Autorità Comunale da parte dei custodi-seppellitori

In conformità alle speciali norme di servizio che il Sindaco potrà emanare ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, i custodi-seppellitori dovranno scrupolosamente far osservare gli orari di apertura e chiusura dei Cimiteri ed ogni altra disposizione che la suddetta Autorità intendesse emanare.

Art. 109

Compiti ed attribuzioni in generale dei custodi-seppellitori

I custodi dei Cimiteri comunali hanno l'obbligo di vigilare affinché siano osservate le norme di polizia mortuaria contenute nel presente regolamento.

In particolare dovranno:

- a) registrare tutte le inumazioni, le tumulazioni, gli atti di consegna di cadaveri, i verbali delle operazioni di esumazioni ed estumulazioni delle autopsie;

- b) ritenersi responsabili della conservazione dell'archivio cimiteriale;
- c) denunciare all'Amministrazione comunale ogni infrazione al presente regolamento;
- d) vigilare sul complesso cimiteriale ed attendere alla più scrupolosa pulizia;
- e) presenziare e partecipare a tutte le operazioni di tumulazione, estumulazione, inumazione, esumazione, deposito di ossa negli ossarietti;
- f) assistere i medici nelle visite necroscopiche, nelle autopsie, sia per ragioni medico-igieniche che per indagini giudiziarie;
- g) custodire tutte le chiavi di ingresso del cimitero e dei locali annessi;
- h) provvedere all'escavo delle fosse comuni e, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, provvedere all'approntamento delle tombe e loculi per sepolture private e tumulazioni in genere;
- i) provvedere al riempimento delle fosse. In particolare, d'estate, visitare le fosse riempite di fresco onde otturare e costipare con terra vagliata ed umida le screpolature che si fossero manifestate, provvedendo alla riparazione di qualsiasi guasto che non richieda l'intervento di operai specializzati o la diretta cura e sorveglianza dei concessionari di sepolture comuni e private;
- l) sorvegliare l'esecuzione dei lavori relativi ai copritomba affinché siano messi in opera nel rispetto delle dimensioni approvate dall'Amministrazione Comunale;
- m) assistere e vigilare su tutti i lavori, di qualunque specie dovessero essere effettuati nell'interno del recinto cimiteriale da privati o da imprese in genere;
- n) attenersi scrupolosamente a tutte le prescrizioni che dovessero essere date dall'Autorità Comunale e dalle Autorità Sanitarie in genere;
- o) presentare all'Autorità comunale tutte le proposte ritenute utili e necessarie in ordine ai servizi loro affidati;
- p) curare la pulizia dei riquadri o comparti, dei viali, mantenendoli completamente sgombri dall'erba, e provvedere all'innaffiamento e potatura delle piante, siepi ed a tutti gli altri lavori di giardinaggio, relativi alle aiuole, ed altre opere non private;
- q) tenere puliti e sgombri i canali di scolo, i gabinetti e gli orinatoi, provvedendo a bruciare in luogo apposito le erbe falciate e qualsiasi altra sostanza vegetale, nonché le casse o parti di

esse che si rinvenissero negli scavi in occasione delle esumazioni ordinarie e straordinarie;

- r) esercitare la più scrupolosa vigilanza durante le ore di ingresso del pubblico nel Camposanto impedendo che venga asportato qualsiasi oggetto o materiale senza il permesso dell'Autorità Comunale;
- s) impedire che si ingenerino servitù od abusi, in pregiudizio del Cimitero, sia nell'interno come all'esterno;
- t) di provvedere alla chiusura e sigillatura dei loculi ed ossarietti.

Art. 110

Divieti imposti ai custodi dei Cimiteri

Ai custodi dei Cimiteri sarà vietato:

- a) di tenere in libertà entro il recinto del Cimitero animali da cortile e da pascolo;
- b) introdurre nel Cimitero oggetti o materiali estranei al servizio ed ai compiti loro affidati;
- c) esercitare qualsiasi vendita di oggetti o materiali destinati al Cimitero ad eccezione di quelli che potranno essere concessi, su richiesta scritta, dall'Autorità Comunale;
- d) lavare o stendere biancheria o altri oggetti d'uso personale nell'interno o sul muro di cinta del Cimitero;
- e) sottrarre oggetti appartenenti ai defunti e pretendere dagli interessati qualsiasi compenso per le prestazioni cui sono tenuti per regolamento.

Art. 111

Comunicazione all'Ufficio Tecnico – bisogni attrezzature cimiteriali

Nel mese di maggio di ogni anno, i custodi dei Cimiteri dovranno rimettere all'Ufficio Tecnico Comunale ed all'Ufficio Igiene un elenco delle riparazioni occorrenti per la conservazione degli arnesi, ferri, attrezzi, fabbricati, muri di cinta, viali, piante nel Cimitero.

Detto elenco dovrà essere accompagnato da una relazione comprendente le osservazioni che riterranno opportuno fare.

Affinchè ne siano resi edotti i concessionari o gli aventi causa, i custodi dovranno altresì segnalare per iscritto all'Amministrazione Comunale le eventuali riparazioni, sopralluoghi o interventi che ritengono occorrenti sia per le sepolture private, come per quelle comuni, sulle lapidi, monumenti ecc.

Art. 112

Trasmissioni e registri all'Ufficio di Stato Civile

Nei primi otto giorni di ciascun anno i custodi avranno l'obbligo di trasmettere all'Ufficio di Stato Civile una copia del registro di cui all'art. 52 del presente regolamento, riferentesi all'anno precedente.

Art. 113

Obblighi particolari dei custodi-seppellitori

I custodi-seppellitori dovranno attendere in particolar modo a scavare le fosse per le sepolture comuni ed a procedere all'interno dei cadaveri, nonchè al disseppellimento nei casi di esumazioni.

Avranno altresì l'obbligo delle tumulazioni e del deposito delle ossa nelle cassette ossario e di queste nelle apposite cellette ossario.

CAPO XIX* - DELLA POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 114

Ordinanze del Sindaco per gli ingressi nei Cimiteri

Il Sindaco, con apposita ordinanza, che dovrà essere affissa all'ingresso dei Cimiteri, potrà stabilire l'orario di apertura e chiusura del Cimitero stesso per il pubblico.

Potrà, altresì, dettare norme atte a regolamentare l'ingresso nei Cimiteri delle persone addette ai vari lavori.

Art. 115

Divieti d'ingresso nei Cimiteri

L'ingresso nei Cimiteri sarà vietato:

- a) ai ragazzi dell'apparente età minima di 6 anni che non siano accompagnati da persone di famiglia;
- b) alle persone che trovansi in stato di ubriachezza.
Sarà altresì proibito nei Cimiteri:
 - a) l'introduzione di qualsiasi veicolo, comprese le biciclette;
 - b) l'introduzione di cani o di altri animali, anche se tenuti a catena o a guinzaglio.

Art. 116

Divieti particolari imposti ai visitatori o agli addetti ai lavori nei Cimiteri

Ai visitatori del Cimitero o agli addetti a lavori, riparazioni ecc. da effettuare nell'interno o all'esterno del recinto, sarà proibito:

- a) scalare il muro di cinta o scavalcare i cancelli;
- b) calpestare o scavalcare le fosse;
- c) sedersi, sdraiarsi sull'erba dei riquadri o comparti;
- d) lordare i viali, i muri o le fosse;
- e) consumare pasti, accendere fuochi ecc.

Art. 117

Guasti e sfregi alle attrezzature ed opere varie nei Cimiteri

Chiunque arreccherà guasti o sfregi ai muri di cinta, alle cancellate, alle steli, alle lapidi, ai monumenti, ai loculi, agli ossarietti, alle piante e quant'altro esiste nel Cimitero, sarà punito a norma delle leggi vigenti in materia.

Art. 118

Comportamento dei visitatori nell'interno dei Cimiteri

Oltre a quanto indicato nell'art. 47 del presente Regolamento, i visitatori non dovranno disturbare coloro che sono in meditazione o in preghiera ai piedi delle tombe dei loro defunti.

Coloro i quali manterranno un contegno sconveniente saranno invitati dal custode ad uscire immediatamente dal recinto del Cimitero, quando non ricorrano gli estremi di sanzioni a norma di leggi e regolamenti. Nel qual caso saranno denunciati all'Autorità Giudiziaria.

Art. 119

Tenuta delle sepolture private

Le famiglie, i parenti o gli aventi causa concessionari di sepolture private dovranno procurare che ogni tomba sia tenuta pulita dall'erba.

Ai suddetti sarà permesso, a loro cura e spese, nello spazio di area assegnata, coltivare e mantenere fiori ed arbusti sempre verdi purchè non superino l'altezza di 1 (un) metro.

Nel caso che i fiori e gli arbusti come sopra messi a dimora sporgessero dalle tombe o dall'area concessa o superassero la altezza prescritta, l'Autorità comunale, su segnalazione del custode del Cimitero, inviterà i concessionari a regolare le piantagioni alla prescritta misura.

In caso di inadempimento l'Amministrazione comunale potrà procedere all'esecuzione dei lavori d'ufficio, addebitandone la spesa agli interessati.

Art. 120

Cure delle fosse nei campi comuni

Sarà lasciata alle famiglie dei defunti seppelliti nei campi comuni facoltà di mantenere con speciale cura le fosse, di adornarle di fiori, corone od altro segno votivo, particolarmente in occasione della commemorazione dei defunti.

Ai suddetti sarà, altresì, permessa, previo nulla-osta dell'Autorità Comunale, l'apposizione di lapidi orizzontali o di croci marmoree, metalliche o lignee con l'indicazione del nome, cognome e data di morte del defunto.

Art. 121

Responsabilità dell'Amministrazione comunale per guasti o sottrazioni nei Cimiteri

L'Amministrazione Comunale non potrà essere chiamata a rispondere verso i concessionari o gli aventi causa di sepolture private o verso i familiari di defunti sepolti nei campi comuni, degli eventuali guasti o delle sottrazioni che dovessero riscontrarsi nelle sepolture o nelle fosse.

I guasti ed i deterioramenti che dovessero essere anche involontariamente cagionati nei Cimiteri dai custodi o da persone che vi lavorassero o che vi hanno accesso, dovranno essere compensati da coloro che li avranno prodotti o da quelli che risulteranno civilmente responsabili per i loro rispettivi dipendenti.

CAPO XX* - DELLE CONCESSIONI IN GENERE - RINNOVO - DEPOSITI PROVVISORI

Art. 122

Concessione di deposito provvisorio di salme in loculi

Qualora venisse rivolta istanza al fine di ottenere la conces-

sione del deposito provvisorio di salme in loculi a cassetta o a forno, l'Amministrazione Comunale onde permettere ai richiedenti una definitiva e più idonea sistemazione delle salme stese in questi cimiteri o in altri, ne autorizzerà la tumulazione dietro il versamento di importo pari al manufatto prescelto.

L'estumulazione delle salme durante o alla fine del periodo di deposito provvisorio dovrà avvenire nel rispetto di tutte quelle che sono le norme di carattere igienico-sanitarie ed amministrative stabilite nel presente regolamento.

Per i depositi provvisori di salme di cui trattasi l'Amministrazione comunale destinerà, con norma, la quinta fila dei loculi disponibili nei cimiteri cittadini.

Art. 123

Rinnovo delle concessioni in genere a tempo determinato

Trascorso il periodo normale di prima concessione per le sepolture private quinquennali, e per i loculi trentennali a cassetta o a forno nonché per gli ossarietti individuali, l'Amministrazione comunale, su istanza degli interessati, potrà procedere al rinnovo delle concessioni stesse per un ulteriore uguale periodo meglio specificato nel successivo art. 129, facendo versare una somma corrispondente al 90% (novanta per cento) della tariffa vigente all'atto del rinnovo.

CAPO XXI° - DELLE PENALITÀ - CONTRAVVENZIONI

Art. 124

Delle penalità

Le contravvenzioni alle prescrizioni del presente Regolamento, per le quali dal vigente T.U. sulle Leggi Sanitarie del 1934, dal Codice Civile o da altre disposizioni di legge, non siano stabilite pene diverse, saranno punite con pene pecuniarie nei limiti sanciti dalla Legge 12.07.1961, n. 603.

Art. 125

Dell'accertamento delle contravvenzioni

Per l'accertamento delle contravvenzioni, non ricadenti nelle

disposizioni di legge indicate nel precedente articolo, per l'eventuale conciliazione e per i provvedimenti conseguenziali, si osserveranno le prescrizioni dettate dalla vigente legge comunale e provinciale (art. 106 e seguenti del T.U. di cui al R.D. 3.3.1934, n. 383 e successive modificazioni).

CAPO XXII" - DELLE DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 126

Sepulture private - dimostrazione di diritto d'uso

Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i concessionari delle sepolture private (tombe - loculi) su invito dell'Amministrazione Comunale dovranno dimostrare il diritto di uso alla concessione, onde procedere alla indicazione dell'effettivo avente diritto.

Art. 127

Sepulture private - tombe di famiglia - numero dei posti di tumulazione

La Giunta Municipale, udito l'Ufficiale Sanitario, stabilirà caso per caso, in conformità al R.D. del 21.12.1942, n. 1880, con apposita deliberazione il numero dei posti di tumulazione nelle tombe, o cappelle, che risultino regolarmente concessi all'atto della entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 128

Rinnovo delle concessioni in atto di tombe e loculi

Il rinnovo delle concessioni cinquantennali in atto, relative a tombe ed a loculi, non potrà aver luogo se non dopo che da parte dell'Amministrazione Comunale sarà stato accertato che i suddetti manufatti corrispondano a quelle che sono le norme contenute nell'art. 55 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al R.D. 21.12.1942, n. 1880.

Art. 129

Durata del rinnovo delle concessioni in atto di tombe-loculi

Il rinnovo delle concessioni di cui all'articolo precedente,

potrà essere autorizzato rispettivamente per la durata di un cinquantennio per le tombe e di un trentennio per i loculi.

Art. 130

Tariffa per il rinnovo delle concessioni in atto di tombe a una o due salme cinquantennali

L'eventuale rinnovo di concessioni in atto riguardanti tombe a una o a due salme, potrà essere autorizzato mediante il versamento della tariffa che sarà in vigore all'epoca in cui verrà richiesto il suddetto rinnovo delle concessioni.

Art. 131

Tariffa per il rinnovo delle concessioni in atto nel Cimitero del capoluogo di loculi doppi cinquantennali: a cassetta o a forno

L'eventuale rinnovo di concessioni in atto riguardanti loculi doppi, esistenti nel solo Cimitero del Capoluogo potrà essere autorizzato mediante versamento della tariffa che sarà in vigore all'epoca in cui verrà richiesto il suddetto rinnovo delle concessioni.

Art. 132

Tariffa per il rinnovo delle concessioni in atto nel Cimitero del capoluogo di loculi di 3^a classe (a leggio)

L'eventuale rinnovo di concessioni in atto riguardanti loculi di 3^a classe (a leggio) esistenti nel solo Cimitero del Capoluogo, potrà essere autorizzato mediante versamento della tariffa che sarà in vigore all'epoca in cui verrà richiesto il suddetto rinnovo delle concessioni.

Art. 133

Feretri tumulati a titolo provvisorio alla entrata in vigore del presente regolamento

I feretri che alla data di entrata in vigore del presente regolamento si trovassero tumulati a titolo provvisorio in loculi o tombe di famiglia o cappelle dovranno essere inumati o tumulati in loculi o tombe avuti in diretta concessione dalla famiglia del defunto, entro il termine massimo di mesi 6 (sei) dalla notifica di un avviso di disponibilità di nuovi manufatti.

Nei riguardi di coloro i quali non ottempereranno a quanto disposto entro il termine sopraindicato, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di provvedere d'ufficio alle relative esumazioni o estumulazioni, addebitando tutte le spese ai familiari o agli aventi causa interessati, nei modi prescritti dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 134

Abrogazione di altre disposizioni regolamentari in materia di Polizia Mortuaria

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, ogni altra disposizione contraria che questa Amministrazione ha in precedenza emanato in materia si intenderà abrogata.

Art. 135

Applicazioni di legge e disposizioni di carattere generale

Per quanto non compreso nel presente Regolamento saranno valide le disposizioni contenute nel T.U. della Legge Sanitaria 27.7.1934, n. 1265, nel Regolamento di Polizia Mortuaria 21.12.1942, n. 1880, nella legge 3.4.1957, n. 235 e nelle altre leggi e regolamenti generali in vigore riguardanti la materia.

Art. 136

Facoltà del Sindaco per la concessione di proroghe

Il Sindaco avrà facoltà, sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario, di concedere proroghe, non superiori ad un anno, per determinati casi, nei quali non possono trovare pratica attuazione alcune norme del presente regolamento.

TARIFFE

